



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018, n. 1680, prot. 207006;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 16 settembre 2020, n. 991, prot. n. 134679;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo delle Scuole, di cui al Decreto rettorale 4 agosto 2022, n. 961, prot. n. 167937;

VISTO il Regolamento interno della Scuola di Agraria, di cui al Decreto rettorale 22 luglio 2013, n. 731, prot. n. 51377;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Agraria espressa nella seduta del 26 febbraio 2024, con cui sono state approvate alcune modifiche al Regolamento interno della Scuola di Agraria;

ACQUISITO il parere del Comitato tecnico-amministrativo espresso nella seduta del 4 aprile 2024;

ACQUISITO il parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 10 aprile 2024;

VISTO il parere del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 24 aprile 2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico espressa nella seduta del 21 maggio 2024,

DECRETA

sono emanate le seguenti modifiche al testo del Regolamento interno della Scuola di Agraria, di cui al Decreto rettorale 22 luglio 2013, n. 731, prot. n. 51377:

- all'art. 1, comma 1, lett. *a*, *b* e *c*, vengono aggiornati i riferimenti normativi ai testi vigenti dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo



delle Scuole nella seguente riformulazione: “1. Ai fini del presente Regolamento si intende a. per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 292 del 17 dicembre 2018; b. per “Regolamento Didattico d’Ateneo”, il regolamento emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019, n. 332 – prot. n. 54332; c. per “Regolamento di Ateneo delle Scuole”, il regolamento emanato con Decreto Rettorale 04 agosto 2022, n. 961, prot. n. 167937.”

- All’art. 4, comma 1 l’enunciato “La Scuola esercita le attività previste dagli art. 30 e 31 dello Statuto e dell’artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di Ateneo delle Scuole” viene modificato nel seguente testo: “La Scuola esercita le attività previste dagli art. 30 e 31 dello Statuto e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole”.
- L’art. 4, comma 2 viene eliminato e sostituito dalla seguente disposizione: “2. La Scuola cura l’organizzazione dei servizi e le modalità di svolgimento degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di Ateneo delle Scuole”.
- L’art. 7 è riformulato nel seguente testo: “1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo avviso scritto inviato a ciascun avente diritto sul proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale. 2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 48 ore prima dell’orario della seduta. 3. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente. Ogni membro del Consiglio della Scuola può chiedere al Presidente l’inserimento di uno o più argomenti all’ordine del giorno. 4. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l’approvazione della maggioranza dei componenti. 5. L’assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti. 6. Il verbale contiene l’elenco dei presenti e degli assenti, l’ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni. 7. Il verbale delle sedute del



Consiglio è approvato seduta stante, oppure entro la seduta successiva. 8. La copia digitale dei verbali approvati è conservata presso la Segreteria di Presidenza della Scuola e resa accessibile sul sito web della Scuola, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento di Ateneo delle Scuole."

- Gli artt. 10 e 11 recanti rispettivamente le disposizioni "Presidente della Scuola" e Vicepresidente" vengono accorpati in un unico articolo, denominato "Articolo 10 - Presidente e Vicepresidente", di cui viene cassati il comma 1 e sostituito dal seguente: "1. Il Presidente esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole"; dopo il comma 1 viene introdotto il comma 2 nella seguente formulazione: "2. Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente, che svolge le funzioni previste dallo stesso articolo."
- L'art. 11 recante la disposizione "Vicepresidente" è soppresso e l'art. 12, denominato "Commissione paritetica docenti – studenti: composizione e funzionamento", viene rinumerato diventando "Articolo 11" rubricato: "Commissione paritetica docenti – studenti: composizione e funzionamento ", il cui testo viene così riformulato: "1. La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) è organo della Scuola ed è istituita ai sensi dell'art. 31, comma 4 dello Statuto; le norme sulla composizione e sulle funzioni esercitate sono previste dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo delle Scuole. 2. I componenti della CPDS sono designati congiuntamente dai Consigli dei Corsi di Studio con riferimento alle seguenti Aree Formative: Agraria, Ambientale, Faunistica, Alimentare, Forestale. Ogni area esprime il seguente numero di rappresentanti: a) Agraria, 2 rappresentanti; b) Ambientale, 2 rappresentanti; c) Faunistica, 2 rappresentanti; d) Alimentare, 4 rappresentanti; e) Forestale, 2 rappresentanti. 3. A maggioranza assoluta dei membri della CPDS può essere prevista la costituzione di gruppi di lavoro interni alla Commissione, con compiti istruttori o consultivi."
- La numerazione degli artt. 13 e 14, recanti rispettivamente le disposizioni "Modifiche al



presente regolamento” (art. 13) e *“Pubblicazione; entrata in vigore”* (art. 14), viene sostituita dalla seguente numerazione *“Articolo 12 - Modifiche al presente regolamento”* e *“Articolo - 13 Pubblicazione; entrata in vigore.”* al cui comma 1, la frase *“Ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto (...)”* viene cassata e sostituita con: *“Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto (...)”*.

In recepimento delle suddette modifiche è emanato il seguente testo:

Regolamento interno della Scuola di Agraria

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 292 del 17 dicembre 2018;
 - b. per “Regolamento Didattico d’Ateneo”, il regolamento emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019, n. 332 – prot. n. 54332;
 - c. per “Regolamento di Ateneo delle Scuole”, il regolamento emanato con Decreto Rettorale 04 agosto 2022, n. 961, prot. n. 167937.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento di Ateneo delle Scuole e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola di AGRARIA, istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto, del Regolamento Didattico d’Ateneo e del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

Articolo 3



Sede amministrativa

1. La Scuola di Agraria ha la propria sede amministrativa in Piazzale delle Cascine n. 18, 50144 Firenze.

Articolo 4 Attività della Scuola

1. La Scuola esercita le attività previste dagli art. 30 e 31 dello Statuto e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole.
2. La Scuola cura l'organizzazione dei servizi e le modalità di svolgimento degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

Articolo 5 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 6 Consiglio della Scuola: composizione

1. Per la composizione del Consiglio della Scuola trovano applicazione l'articolo 31 dello Statuto e l'articolo 4 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

Articolo 7 Consiglio della Scuola: convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo avviso scritto inviato a ciascun avente diritto sul proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 48 ore prima dell'orario della seduta.
3. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente. Ogni membro del Consiglio della Scuola può chiedere al Presidente l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno.



4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
6. Il verbale contiene l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
7. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante, oppure entro la seduta successiva.
8. La copia digitale dei verbali approvati è conservata presso la Segreteria di Presidenza della Scuola e resa accessibile sul sito web della Scuola, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.

Articolo 8 **Commissioni interne**

1. Il Consiglio della Scuola può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione e la definizione delle attribuzioni delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio della Scuola con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse. La delibera istitutiva può prevedere che alle Commissioni possano partecipare componenti non appartenenti al Consiglio della Scuola.

Articolo 9 **Delegati**

1. Il Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente, nomina i Delegati della Scuola nelle materie di competenza della stessa.
2. I Delegati sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio per le questioni di loro competenza.

Articolo 10 **Presidente e Vicepresidente**



1. Il Presidente esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo delle Scuole.
2. Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 del Regolamento di Ateneo delle Scuole, il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente, che svolge le funzioni previste dallo stesso articolo.

Articolo 11

Commissione paritetica docenti-studenti: composizione e funzionamento

1. La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) è organo della Scuola ed è istituita ai sensi dell'art. 31, comma 4 dello Statuto; le norme sulla composizione e sulle funzioni esercitate sono previste dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo delle Scuole.
2. I componenti della CPDS sono designati congiuntamente dai Consigli dei Corsi di Studio con riferimento alle seguenti Aree Formative: Agraria, Ambientale, Faunistica, Alimentare, Forestale. Ogni area esprime il seguente numero di rappresentanti:
 - a) Agraria, 2 rappresentanti;
 - b) Ambientale, 2 rappresentanti;
 - c) Faunistica, 2 rappresentanti;
 - d) Alimentare, 4 rappresentanti;
 - e) Forestale, 2 rappresentanti.
3. A maggioranza assoluta dei membri della CPDS può essere prevista la costituzione di gruppi di lavoro interni alla Commissione, con compiti istruttori o consultivi.

Articolo 12

Modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio della Scuola adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato Accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Articolo 13

Pubblicazione; entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti